RegioneEmilia-Romagna

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 122/2012

Ordinanza n. 31 del 12 Novembre 2020

**Integrazioni e modifiche all'ordinanza commissariale n. 31 del 30 agosto 2012 "*Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall'art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall'art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n. 135/2012*"**

**Visti:**

- il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante "Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi simici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", convertito, con modificazioni, con L. 1 agosto 2012, n. 122, pubblicata sulla G.U. n. 180 del 3 agosto 2012, e visti in particolare:
  - l'articolo 1, comma 2, il quale dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari Delegati;
  - l'articolo 1, comma 5, e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza i tre Presidenti delle Regioni interessate dal sisma a *"…avvalersi per gli interventi dei sindaci e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi*" e, al tal fine, a "…*costituire apposita struttura commissariale, composta di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'art. 2*";
  - l'articolo 2, che istituisce un Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012.
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2014 di attuazione dell'art. 2 del decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012;
- l'art. 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni della legge n. 135 del 7 agosto 2012 "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa*

*pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*";

- il decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016 n.160 – articolo 3 bis comma 2;
- l'art. 15 comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2021;
- l'art. 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020 ed in particolare i commi 3, 12 e 13.
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
- la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "*Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna*".

**Richiamate** le proprie ordinanze:

- n. 31 del 30 agosto 2012 "Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall'art. 1, comma 5 del D.L 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall'art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n.135/2012";
- n. 62 del 29 maggio 2013 "Integrazioni all'ordinanza n. 31 del 30 agosto 2012 Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall'art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall'art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n. 135/2012"
- n.142 del 22 novembre 2013 "Parziali rettifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali n. 31 del 30 agosto 2012 e 62 del 29 maggio 2013 "Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall'art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall'art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n. 135/2012".

**Richiamata** altresì la delibera di Giunta Regionale n. 2066 del 28 dicembre 2012 "*Convenzione operativa per la definizione dei rapporti di collaborazione tra la struttura di supporto del presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di commissario delegato per la ricostruzione e le strutture organizzative della Regione Emilia-Romagna*" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 7 relativo ad attività di amministrazione e gestione di personale, convenzione in corso di adeguamento;

**Preso atto** che il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, a far data dal 29 dicembre 2014, anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

**Considerato** che:

- per la Struttura tecnica del Commissario delegato si è ritenuto di avvalersi anche di professionalità esterne, scelte in ragione della loro esperienza professionale e della competenza tecnica grazie alla collaborazione istituzionale offerta dalle amministrazioni pubbliche di rispettiva appartenenza, a titolo di solidarietà a fronte dei gravi accadimenti;
- la normativa disciplinante il funzionamento e le assunzioni di personale da parte dei Commissari delegati a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 è in continua evoluzione e aggiornamento;
- l'attuale fase del processo di ricostruzione sta comportando un complessivo aggravio delle attività dei soggetti attuatori degli investimenti su beni pubblici, in particolare alle Amministrazioni locali che devono coniugare gli interventi puntuali sugli edifici danneggiati con le connesse opere di urbanizzazione nei centri storici. Di qui la necessità evidenziata anche in Comitato Istituzionale di rafforzare le attività di supporto ed accompagnamento ai Comuni;
- l'impatto dell'emergenza sanitaria, gravando anch'essa sulle Amministrazioni, distoglie energie e risorse umane alle pratiche, pertanto risulta quanto mai urgente rafforzare le capacità organizzative e le alte competenze che accompagnino questa fase incentrata sulla rivitalizzazione dei centri storici;

**Ritenuto** pertanto opportuno integrare e modificare la sopra richiamata ordinanza n. 31/2012 al fine di renderla coerente con la normativa nazionale di riferimento e accelerare i processi di selezione del personale per rispondere alle esigenze contingenti di funzionamento delle strutture coinvolte;

**Ritenuto** altresì di rinviare a successivi separati provvedimenti commissariali le conseguenti modalità operative;

Per le motivazioni di cui in narrativa e che qui si intendono interamente richiamate,

**DISPONE**

1) di modificare la propria ordinanza n. 31 del 30 agosto 2012 come segue:

a) l'art. 5 è sostituito dal seguente:

1. Il Commissario Delegato, al fine di integrare le competenze della propria struttura commissariale, dei comuni colpiti dal sisma, delle prefetture-uffici territoriali del Governo delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113, può sottoscrivere contratti di lavoro flessibile rientranti nelle seguenti tipologie:

a) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, acquisendo il personale con una delle seguenti modalità:

1) graduatorie di concorso vigenti, approvate dalla Regione Emilia-Romagna;
2) graduatorie di concorso vigenti, approvate da Enti con sede nel territorio della regione Emilia-Romagna, previo accordo con gli stessi e con il consenso degli interessati;
3) avviso pubblico di reclutamento, sulla base di una procedura selettiva per titoli e colloquio e/o verifica attitudinale;
4) per la sola dirigenza, attivazione di contratti di lavoro a tempo determinato secondo quanto previsto dall'art. 19 comma 6 del D.lgs. n. 165/2001, con obbligo della preventiva pubblicizzazione; per motivi di urgenza, o per periodi di incarico limitati, si può prescindere dalla preventiva pubblicizzazione generalizzata, utilizzando, come per il restante personale, le graduatorie di profilo dirigenziale richiesto vigenti presso la Regione Emilia-Romagna e gli enti locali interessati dagli eventi sismici del maggio 2012;

b) contratto di somministrazione di lavoro (c.d. interinale);

c) contratti di lavoro di collaborazione ai sensi dell'art. 7, commi 6 e seguenti, del D. Lgs n. 165/2001, nel rispetto delle disposizioni di legge statale e dell'ordinamento regionale in materia, per quanto compatibile, allorché ciò si renda necessario per acquisire specifiche competenze di alta specializzazione universitaria e professionale.

Il rapporto di lavoro del personale di cui al presente articolo è regolato dalle norme vigenti nell'Ente Regione Emilia-Romagna per tali tipologie di lavoro flessibile, per quanto compatibili.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna,

Stefano Bonaccini

(firmato digitalmente)